



Comune di Sogliano al Rubicone

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI MANTENIMENTO E DI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 20.11.2008

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 29.11. 2010

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 21.09.2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 15.01.2018

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 62 del 11.12.2018

Art. 1 - Finalità ed obiettivi del regolamento

Il Comune di Sogliano al Rubicone insiste in un'area del territorio provinciale con una forte vulnerabilità idrogeologica, dovuta alla natura argillosa dei terreni, dimostrata dai continui smottamenti franosi che riguardano, in particolare, le aree coltivate e le strade comunali e vicinali di tutto il territorio.

Le aziende agricole attive a Sogliano al Rubicone consentono un continuo monitoraggio del territorio, attuato attraverso la segnalazione del suo cambiamento, nella vigilanza contro azioni di vandalismo e di manomissione, nella prevenzione degli incendi e dell'inquinamento, nonché nel ripristino della normalità idrogeologica nei casi di dissesto, di pulizia della rete di scolo privata e nel trattamento contro gli insetti che viene attuato negli allevamenti.

L'Amministrazione comunale, da sempre attenta alla qualità dell'ambiente e della vita sociale, con il presente regolamento prende atto del ruolo multifunzionale delle imprese agricole nella difesa del territorio e promuove iniziative in loro favore, mediante il riconoscimento di un contributo destinato agli agricoltori che si siano assunti nell'anno precedente specifici impegni nella salvaguardia del territorio rispettando il regime di condizionalità e garantendo in tal modo la corretta gestione agronomica dei terreni, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, il livello minimo di mantenimento dell'ecosistema, la salvaguardia della salute e del benessere degli animali, evitando il deterioramento dell'habitat.

Art. 2 - Beneficiari

Possono beneficiare dell'indennità gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti (persone fisiche e/o giuridiche) che esercitano l'attività di coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le altre attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione all'INPS - sezione agricoltura (*qualora obbligatoria ai sensi della normativa vigente*);
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;
3. Iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna;
4. Rispetto nell'anno precedente all'istanza degli impegni inerenti il regime di condizionalità riferiti alla propria situazione aziendale, ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale vigente al momento della presentazione della domanda;
5. Sede legale nel Comune di Sogliano al Rubicone;
6. Conduzione nell'anno precedente all'istanza di superficie agricola ~~per almeno il 70%~~ nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone;
7. Regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contributo;
8. Non abbiano procedure fallimentari in corso;
9. Non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria e nazionale;
10. Abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penali varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali
11. Il legale rappresentante ed i soci non abbiano riportato condanne penali irrevocabili per reati di evasione fiscale o contributiva;
12. Siano in regola con il pagamento di tasse, imposte, tributi e di ogni altro onere fiscale nei confronti dello Stato e del Comune;
13. Rispetto dei massimali previsti dal regime "De minimis" per il triennio fiscale di riferimento al momento della presentazione della domanda ed impegno a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione e la concessione del contributo.

Art. 3 - Ammontare del contributo

Il Comune concederà ai beneficiari, proporzionalmente alla superficie catastale condotta nell'anno precedente all'istanza nel territorio del Comune di Sogliano, un'indennità annua, a fondo perduto, il cui importo sarà calcolato in base al numero delle unità attive impiegate nell'azienda agricola regolarizzate ai fini del pagamento dei contributi previdenziali. L'indennità viene così determinata:

a) per i fondi con estensione catastale da 3 fino a 20 ha

- Euro 800 per le imprese agricole con un solo addetto;
- Euro 1.350 per le imprese agricole con due addetti;
- Euro 1.950 per le imprese agricole con tre addetti;
- Euro 2.200 per le imprese con più di tre addetti.

b) per i fondi con estensione catastale da 20 fino a 40 ha

- Euro 1.200 per le imprese agricole con un solo addetto;
- Euro 1.750 per le imprese agricole con due addetti;
- Euro 2.350 per le imprese agricole con tre addetti;
- Euro 2.600 per le imprese con più di tre addetti.

c) per i fondi con estensione catastale superiori a 40 ha

- Euro 1.500 per le imprese agricole con un solo addetto;
- Euro 2.050 per le imprese agricole con due addetti;
- Euro 2.650 per le imprese agricole con tre addetti;
- Euro 2.900 per le imprese con più di tre addetti.

Gli importi di cui sopra potranno essere variati annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, redatte su apposita modulistica predisposta dal competente ufficio sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovranno essere inoltrate al Comune di Sogliano al Rubicone entro il 31 marzo di ogni anno e dovranno attestare quanto di seguito indicato:

1. Il possesso di tutti i requisiti previsti all'art. 2 del presente regolamento;
2. Il numero di codice aziendale di iscrizione all'INPS (matricola) e sede competente;
3. L'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia Romagna;
4. I dati relativi all'impresa (legale rappresentante, sede legale, Partita IVA)
5. Il numero delle unità impiegate nell'azienda agricola (collaboratori o soci);
6. La superficie catastale condotta nel territorio del Comune di Sogliano;
7. Il Conto corrente del beneficiario.

Il richiedente deve altresì dichiarare di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sul trattamento dei dati personali, che:

- i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell'ambito dei procedimenti di assegnazione dei contributi finanziari di cui al regolamento comunale;
- i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere obbligatoriamente indicati per non incorrere in un'esclusione dal beneficio;
- i dati in possesso dell'Amministrazione Comunale potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice.
- i dati finali necessari alla formulazione di elenchi/graduatorie relativi al beneficio sono pubblici;

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) La documentazione comprovante l'ammontare dei contributi previdenziali relativi all'anno solare 2017 - Frontespizio dei bollettini di versamento INPS (qualora dovuto) ove risulta riportato il n. di codice aziendale e il n. di giornate lavorative per le quali vengono pagati i contributi;
- b) Dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio antecedente;
- c) Dichiarazione di assoggettabilità o di esenzione a ritenuta d'acconto del 4% (art. 28 d.p.r. 600/r3).

Art. 5 - Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, viene eseguita dal competente Ufficio dell'ente che provvede a

1. ricevere le domande e comunicare l'avvio del procedimento;
2. accertare che il soggetto richiedente sia in possesso di tutti i requisiti previsti;
3. richiedere eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria. Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda di contributo;
4. verificare d'ufficio la regolarità contributiva (DURC);

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile di Area approva con specifico atto l'elenco delle istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, con espressa motivazione, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Le somme in favore dei soggetti beneficiari dell'indennità di cui al presente regolamento sono compensabili con i debiti nei confronti dell'Ente di natura non tributaria a carico dei medesimi risultanti certi, liquidi ed esigibili alla data di concessione del beneficio. Le somme da recuperare vengono, su disposizione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico, trattenute fino a compensazione del debito. Della compensazione viene data comunicazione scritta all'interessato.

La compensazione di cui al precedente comma viene effettuata in termini di cassa, fermo restando che l'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle stesse, nel rispetto del principio di integrità del bilancio di previsione.

Art. 6 - Liquidazione del contributo

Il contributo sarà erogato al beneficiario in unica soluzione entro novanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande.

Art. 7 - Cumulabilità dell'indennità

I contributi concessi dal Comune sono cumulabili con altri aiuti pubblici, nel limite dell'ammontare degli aiuti di Stato in regime "de minimis".

Art. 8 - Controlli sulle dichiarazioni sostituite prodotte - Accertamenti e revoca del beneficio

Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/00 l'Ente effettuerà accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente erogato.

Resta ferma l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 9 - Priorità nell'accoglimento delle domande

Nell'eventualità che gli stanziamenti annuali non siano sufficienti per assicurare l'erogazione dei contributi a tutti i richiedenti, sarà data priorità alle domande presentate dagli imprenditori agricoli più anziani di età.

Art. 10 - Riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà espresso riferimento alle vigenti norme di Legge in materia.

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.